
Corte di Cassazione VI Sezione Civile - n. 7830 del 17 aprile 2015

Notifica del verbale – notifica nelle mani di familiare – destinatario residente in luogo diverso – annullamento – sussistenza

Quando non è possibile consegnare l'atto da notificare nelle mani del destinatario, l'art 139 cpc consente di notificare a persona diversa, purché ricorra il presupposto fondamentale che la notificazione avvenga presso il Comune di residenza del destinatario stesso, nella sua casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita la sua attività lavorativa. Nei suddetti casi di assenza del destinatario, si può procedere alla consegna dell'atto nelle mani di un soggetto che non sia soltanto in rapporti di parentela con il destinatario, ma che sia anche convivente oppure che sia persona addetta alla cura della casa cioè che abbia contatti quotidiani costanti con il destinatario. In questi casi opera la presunzione di ricezione fondata sul presupposto che le persone, che per vari motivi si trovano nella abitazione del destinatario (o nei luoghi dalla legge equiparati) possano consegnare l'atto allo stesso. Nel caso di specie la notifica del verbale è stata dichiarata invalida, perché consegnata alla madre del destinatario, ma non nell'abitazione della residenza dello stesso.